

Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2011¹,
decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta

Art. 26 cpv. 1 lett. c e d

¹ Le spese professionali deducibili sono:

- c. le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; è fatto salvo l'articolo 33 capoverso 1 lettera j.
- d. *Abrogata*

Art. 33 cpv. 1 lett. j (nuova)

¹ Sono dedotti dai proventi:

- j. le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a un importo complessivo di 6000 franchi, purché:
 - 1. il contribuente abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
 - 2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento del primo diploma del livello secondario II.

Art. 34 lett. b

Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:

- b. le spese di formazione professionale sostenute fino al conseguimento del primo diploma del livello secondario II;

¹ FF 2011 2365

² RS 642.11

2. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 9 cpv. 1 e 2 lett. n (nuova)

¹ Dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali.

² Sono deduzioni generali:

- n. le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a un determinato importo definito dal diritto cantonale, purché:
 - 1. il contribuente abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
 - 2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento del primo diploma del livello secondario II.

Art. 72m (nuovo)

Adeguamento della legislazione cantonale
alla modifica del ...

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche dell'articolo 9 capoversi 1 e 2 lettera n al momento dell'entrata in vigore.

² A partire da tale momento, l'articolo 9 capoversi 1 e 2 lettera n si applica direttamente qualora il diritto fiscale cantonale risulti ad esso contrario. In questo caso il Governo cantonale emana le necessarie prescrizioni provvisorie.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ RS 642.14